



GIOVANNI CATANZARO
LAW FIRM

L'Arbitro Assicurativo: *Innovazione e Trasparenza nel Settore Assicurativo per un Futuro Più Equo.*

1. Regolamento sulle Procedure di Risoluzione Stragiudiziale in Ambito Assicurativo; 2. Controversie Sottoposte all'Arbitro Assicurativo; 3. Avvio del Procedimento; 4. Svolgimento del Procedimento; 5. Svolgimento del Procedimento;

February, 2025

1.

Regolamento sulle Procedure di Risoluzione Stragiudiziale in Ambito Assicurativo

Il Decreto 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025, istituisce l'**Arbitro Assicurativo** presso l'IVASS, introducendo un nuovo organismo indipendente per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della direttiva europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita nel Codice del Consumo.

Le principali funzioni e caratteristiche del Regolamento riguardano:

- Criteri di svolgimento delle procedure: Stabilisce le modalità di risoluzione delle controversie tra clientela e imprese assicurative.
- Composizione dell'organo decidente: Definisce come deve essere composto il panel che esamina e decide le controversie.
- Tipologia delle controversie: Delimita le controversie che possono essere trattate dai sistemi previsti dall'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni.

IVASS è incaricata di adottare, entro quattro mesi (entro il 09maggio 2025) dall'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni tecniche necessarie a rendere operativa l'Arbitro Assicurativo. Questo nuovo sistema mira a offrire ai consumatori un'alternativa rapida ed economica alla mediazione tradizionale, garantendo una tutela effettiva.



2.

Controversie Sottoposte all'Arbitro Assicurativo

Le controversie che possono essere presentate all'arbitro assicurativo riguardano questioni derivanti da «contratti di assicurazione». Queste includono la verifica di diritti, obblighi e facoltà legati alle prestazioni e ai servizi assicurativi, nonché il rispetto delle norme di comportamento stabilite nel Titolo IX, Capo II, Sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni, relative all'attività di distribuzione assicurativa.

Le richieste possono anche riguardare il pagamento di somme di denaro, a condizione che non superino i seguenti limiti:

- Contratti di assicurazione sulla vita (art. 2, c. 1, codice delle assicurazioni):

300.000,00 euro per controversie sui contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) quando le prestazioni sono dovute solo in caso di decesso.

150.000,00 euro per controversie riguardanti contratti del ramo I, escluse quelle menzionate precedentemente, e per contratti di altri rami vita.

- Contratti di assicurazione contro i danni (art. 2, c. 3, codice delle assicurazioni):

2.500,00 euro per controversie relative al diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile, presentate da un terzo danneggiato che agisce direttamente contro l'assicurazione del responsabile. In questo caso, l'arbitro assicurativo decide secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 5.

- 25.000,00 euro per tutte le altre controversie.

Sono **escluse** da questa procedura:

- Le controversie riguardanti sinistri gestiti dal fondo di garanzia per le vittime della caccia e della strada.
- Le controversie di cui al comma 1 che rientrano nella competenza della CONSAP.
- Le fattispecie indicate all'art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni, relative ai grandi rischi.



3.

Avvio del Procedimento

Per presentare un ricorso all'arbitro assicurativo, è necessario, a pena di inammissibilità, rivolgersi prima all'impresa o all'intermediario tramite un reclamo. Questi devono fornire una risposta entro il termine stabilito dalle norme sui reclami, come previsto dall'art. 7 del codice delle assicurazioni e dal regolamento ISVAP n. 24/2008.

Il ricorso può essere inoltrato entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo e deve riguardare lo stesso oggetto, fatta eccezione per una richiesta di risarcimento del danno, che deve essere chiaramente indicata nel ricorso come diretta conseguenza del comportamento segnalato nel reclamo.

Il ricorso deve essere inviato esclusivamente in formato telematico, seguendo le modalità stabilite da IVASS.

Può essere presentato, dalla persona interessata, da un delegato con procura, da un'associazione di consumatori a cui il ricorrente è iscritto, se quest'ultimo è un consumatore.

Al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, :

- La documentazione a supporto della richiesta
- La prova della presentazione del reclamo
- La prova del pagamento del contributo per la partecipazione all'arbitrato, come previsto dall'art. 7 del regolamento.

La segreteria tecnica dell'arbitro notificherà il ricorso all'impresa o all'intermediario senza ritardi.



4.

Svolgimento del Procedimento

La procedura per la risoluzione delle controversie tramite l'arbitro assicurativo si articola in diverse fasi, ciascuna con termini perentori

Il ricorso sarà notificato all'impresa o all'intermediario a cura della segreteria tecnica dell'arbitro.

Entro **40 giorni** dalla notifica del ricorso, l'impresa o l'intermediario devono inviare alla segreteria tecnica una memoria di controdeduzioni, accompagnata dalla documentazione rilevante per la decisione del ricorso.

La segreteria tecnica ha **5 giorni** per inoltrare la memoria di controdeduzioni al ricorrente.

Il ricorrente ha il diritto di presentare una memoria di replica entro **20 giorni** dalla ricezione della memoria di controdeduzioni.

La segreteria tecnica deve trasmettere la memoria di replica all'impresa e all'intermediario entro **5 giorni**.

L'impresa o l'intermediario possono presentare una memoria di controreplica entro **20 giorni** dalla ricezione della memoria di replica.

Una volta ricevuto il fascicolo completo, il collegio arbitrale procede alla deliberazione e la decisione deve essere motivata e viene assunta a maggioranza entro **90 giorni**, termine prorogabile di 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.

In specifiche situazioni, come nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni (ai sensi dell'art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni) e, se concordemente richiesto dalle parti, in altri casi di cui all'art. 3, c. 4 del regolamento (richieste di pagamento di somme di denaro), il collegio, qualora accerti il diritto, ha la facoltà di liquidare il danno o determinare la prestazione dovuta. Questa valutazione avviene secondo equità, basandosi sugli elementi forniti dalle parti coinvolte.



5.

Conclusione, *Enforcement*, pubblicità del procedimento

- **Esecuzione della Decisione dell'Arbitro Assicurativo**

Dopo la comunicazione della decisione dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario sono obbligati a dare esecuzione alla decisione entro **30 giorni**.

Entro i successivi **5 giorni**, devono inviare alla segreteria tecnica la documentazione attestante l'avvenuto adempimento.

Come per l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l'arbitro assicurativo non ha poteri di enforcement. Tuttavia, l'obbligo di eseguire la decisione entro **30 giorni** comporta la pubblicazione dell'inadempimento.

- **Pubblicità dell'Inadempimento**

L'inosservanza della decisione è pubblicata dalla segreteria tecnica dell'arbitro in una sezione dedicata del sito web dell'arbitro assicurativo per un periodo di **5 anni**. Questa pubblicità ha l'obiettivo di garantire la trasparenza e informare il pubblico riguardo alle eventuali mancanze nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle imprese o degli intermediari.

Entro **15 giorni** dalla pubblicazione sul sito dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario devono anch'essi pubblicare l'informazione sulla propria home page per un periodo di **6 mesi**,

- **Possibilità di Cancellazione dell'Inadempimento**

Prima della scadenza del termine di **5 anni**, il collegio arbitrale ha la facoltà di disporre la cancellazione della pubblicità dell'inadempimento su richiesta dell'impresa o dell'intermediario, a condizione che si verifichi una delle seguenti circostanze:

- Viene emessa una sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria a favore dell'impresa o dell'intermediario.
- L'impresa o l'intermediario dimostrano di aver adempiuto integralmente alla decisione, anche se in ritardo, oppure di aver raggiunto un accordo documentato con la parte ricorrente.

Conseguenze del Mancato Adempimento alla Decisione dell'Arbitro.





GIOVANNI CATANZARO
LAW FIRM

Mail: info@gc-law-firm.com
Web: studiolegalegiovannicatanzaro.it
PEC: giovanni.catanzaro@venezia.pecavvocati.it
Mob: +39 333 88 80 834

Venezia

Via Alessandro Poerio, 27
30171 - Venezia Mestre
Tel/Fax: +39 041 406 14 88
Mail: venezia@gc-law-firm-com

Gorizia

Viale XXIV Maggio, 1
34170 - Gorizia
Tel/Fax: +39 0481 786733
Mail: gorizia@gc-law-firm-com

Dubai

48 Burj Gate, 10th Floor, room #1001
Downtown - Dubai (UAE)
Mob: +971 031 220 9859
Mail: dubai@gc-law-firm-com

Member of:

